**Cass. Pen., Sez. III, n. 7390 del 16/2/2017 – Pres. Cavallo – Est. Scarcella – Ric. M.M.**

**ARIA** – Assenza di autorizzazione alle emissioni: il sequestro deve riguardare l’intero stabilimento?

*In relazione al reato di esercizio di attività in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 279, D.Lgs. 152/2006, nel caso di specie in relazione ad uno stabilimento presso cui veniva svolta attività di raccolta e trasformazione di sottoprodotti di origine animale e vegetale nonché di prodotti derivati non destinati al consumo umano, se dai sopralluoghi effettuati nello stabilimento emerge che non vi è un unico luogo di fuoriuscita delle emissioni, è necessario il sequestro dell’intera area, perché la condotta di reato riguarda l’intero complesso aziendale nelle varie fasi di lavorazione dei prodotti animali trattati: pertanto è da respingere la richiesta di revoca parziale del sequestro in relazione ad un’area dedicata alla sola attività di confezionamento dei sottoprodotti di origine animale, fondata sull’errato presupposto che si tratta di attività preliminare alla spedizione dei s.o.a. dopo la raccolta dai singoli produttori ad impianti di trasformazione e in quanto tale estranea al ciclo produttivo cui è destinato lo stabilimento.*

**Ritenuto in fatto**

1.Con ordinanza emessa in data 7/01/2016, depositata in data 4/02/2016, il tribunale del riesame di Frosinone rigettava l'appello cautelare presentato *ex* art. 322 bis c.p.p. nell'interesse del M. avverso l'ordinanza del GIP del medesimo tribunale del 27/11/2015 con cui era stata rigettata l'istanza di dissequestro parziale di un'area dello stabilimento della L.I. s.r.l. nei limiti specificati con istanza del 20/09/2015 ed allegate planimetrie; giova precisare per migliore intelligibilità dell'impugnazione, che il ricorrente è indagato del reato di esercizio di attività in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 279, d.lgs. n. 152 del 2006), in relazione allo stabilimento presso cui veniva svolta attività di raccolta e trasformazione di sottoprodotti di origine animale e vegetale nonché di prodotti derivati non destinati al consumo umano; il relativo procedi- mento penale originava da numerosi esposti e dall'oggettiva presenza di miasmi nauseabondi provenienti dell'opificio, percepibili anche a chilometri di distanza.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il M., a mezzo del proprio difensore fiduciario cassazionista, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione *ex* art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in particolare evocando il vizio di cui all'art. 606, lett. b), c.p.p. per viola- zione dell'art. 269, d.lgs. n. 152 del 2006.

2.1.In sintesi la censura investe il provvedimento impugnato in quanto, sostiene il ricorrente, con l'atto di appello cautelare si era chiesto al tribunale del riesame di valutare la legittimità del provvedimento del GIP che aveva respinto la richiesta di revoca parziale del sequestro di un'area dello stabilimento della L., ben individuata negli elaborati planimetrici prodotti in allegato a precedenti istanze, in cui per destinazione progettuale non era prevista alcuna attività di trasformazione dei s.o.a., la sola attinente a emissioni in atmosfera; nell'area denominata "opificio 1", di cui veniva chiesta la restituzione, dovrebbero infatti compiersi le attività di confezionamento dei s.o.a. analiticamente descritte nella prodotta relazione tecnica in atti, come riportate nel ricorso alle pagg. 2/3; erroneo sarebbe l'argomento utilizzato dai giudici del riesame per respingere l'appello, laddove si afferma che non sarebbero individuabili singole attività aziendali che partecipino del più generale ciclo di trattamento dei s.o.a. come non produttive di esalazioni e che, inoltre, una valutazione frazionata della globale attività aziendale di trattamento dei s.o.a. non sembra consentita né dalle norme da applicare al caso concreto né dagli esiti investigativi raccolti; in particolare, si censura la prima delle due osservazioni, in quanto contrasterebbe con la giurisprudenza di questa Corte che richiede la effettiva sussistenza delle emissioni; quanto alla seconda osservazione, la stessa muoverebbe da un'erronea applicazione della normativa settoriale, in relazione al disposto dell'art. 268, lett. h), d.lgs. n. 152 del 2006, atteso che l'attività da svolgersi all'interno dell'opificio di cui è stata richiesta la restituzione non sarebbe parte del ciclo produttivo cui è destinato lo stabilimento, ossia la trasformazione dei s.o.a., trattandosi di area destinata ad un'attività preliminare alla spedizione dei s.o.a. dopo la raccolta dai singoli produttori ad impianti di trasformazione; illegittima, pertanto è l'ordinanza impugnata laddove ritiene sussistere il *periculum in mora,* essendovi pericolo astratto che la libera disponibilità dell'area stessa da parte della L. possa perpetuare gli effetti dannosi e pericolosi della condotta illegittima configurata.

3. Con requisitoria scritta depositata preso la cancelleria di questa Corte in data 25/07/2016, il P.G. presso la S.C. di Cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in particolare rilevando che quanto argomentato dal ricorrente sconterebbe la necessità, per essere vagliato, di un esame di questioni di fatto, in generale precluso in sede di legittimità, ma ancora più in materia cautelare reale ex art. 325 c.p.p.

**Considerato in diritto**

4. Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

5. Ed invero - oltre la corretta argomentazione esposta dal P.G. in sede di requisitoria scritta secondo cui le questioni dedotte dal ricorrente imporrebbero un apprezzamento di fatto del tutto inconciliabile, in generale, con l'ambito cognitivo di questa Corte, posto che la circostanza dedotta secondo cui l'attività da svolgersi all'interno dell'area di cui è stata chiesta la restituzione non farebbe parte del ciclo produttivo cui è destinato lo stabilimento, presuppone una valutazione di merito certamente non esercitabile da parte della S.C. - deve, sul punto, rilevarsi che identica questione aveva costituito oggetto di impugnazione da parte del medesimo ricorrente, già decisa da questa Corte (Sez. 3, n. 42456 del 2015, ud. 9/06/2015 - dep. 22/10/2015, Mangia, *non massimata);* in particolare, questa Sezione, occupandosi del ricorso avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il provvedimento di sequestro dello stabilimento per cui è processo, nel confutare la doglianza difensiva relativa alla pretesa insussistenza del *periculum in mora,* aveva espressamente ritenuto corretta la motivazione dell'ordinanza impugnata, in particolare osservando, quanto alla prospettata possibilità di ridurre il sequestro alla sola linea produttiva interessata, come il provvedimento recasse una motivazione pienamente adeguata e coerente, laddove si evidenziava come, dai sopralluoghi effettuati nello stabilimento, fosse emerso "che non vi è un unico luogo di fuoriuscita delle emissioni, cosicché appare necessario il mantenimento in sequestro dell'intero stabilimento, perché la condotta di reato riguarda l'intero complesso aziendale nelle varie fasi di lavorazione dei prodotti animali trattati"; trattasi, all'evidenza, della stessa censura oggi prospettata con l'attuale impugnazione in sede di legittimità dolendosi, infatti, il ricorrente della motivazione del tribunale del riesame nella parte in cui si afferma che non sarebbero individuabili singole attività aziendali che partecipino del più generale ciclo di trattamento dei s.o.a. come non produttive di esalazioni. Trattasi, quindi, di argomentazione già ritenuta corretta da questa Corte rispetto alla quale, pertanto, risulta inutilmente ripetitiva la doglianza mossa nel presente ricorso che si appalesa pertanto inammissibile per manifesta infondatezza.

6.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

[…]